

3.7.2018

A8-0227/ 001-018

EMENDAMENTI 001-018

presentati da Commissione per lo sviluppo regionale

Relazione

Ruža Tomašić

A8-0227/2018

Programma di sostegno alle riforme strutturali: dotazione finanziaria e obiettivo generale

Proposta di regolamento (COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1) È necessario che l'Unione sostenga gli Stati membri, su loro richiesta, affinché migliorino la propria capacità amministrativa di attuare il diritto dell'Unione.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Il programma di sostegno alle riforme strutturali (nel seguito "il programma") è stato istituito con l'obiettivo di rafforzare la capacità degli Stati membri di preparare e attuare riforme amministrative e strutturali volte a sostenere la crescita, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione. Il sostegno a titolo

(1) Il programma di sostegno alle riforme strutturali (nel seguito "il programma") è stato istituito con l'obiettivo di rafforzare la capacità degli Stati membri di preparare e attuare riforme amministrative e strutturali **con un valore aggiunto europeo** volte a sostenere la crescita, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi

del programma è prestato dalla Commissione, su richiesta di uno Stato membro, e può riguardare una vasta gamma di settori. Lo sviluppo di economie resilienti, fondate su strutture economiche e sociali robuste, che consentano agli Stati membri di assorbire gli shock e riprendersi velocemente, contribuisce alla coesione economica e sociale. L'attuazione di riforme strutturali istituzionali, amministrative e strutturali favorevoli alla crescita è uno strumento adeguato per conseguire tale sviluppo.

dell'Unione. Il sostegno a titolo del programma è prestato dalla Commissione, su richiesta di uno Stato membro, e può riguardare una vasta gamma di settori. Lo sviluppo di economie resilienti **e di una società resiliente**, fondate su strutture economiche, sociali e territoriali robuste, che consentano agli Stati membri di assorbire gli shock e riprendersi velocemente, contribuisce alla coesione economica, sociale e territoriale. **Le riforme che sono sostenute dal programma richiedono un'amministrazione pubblica nazionale e regionale efficiente ed efficace, come anche la titolarità e la partecipazione attiva di tutti gli attori interessati.** L'attuazione di riforme strutturali istituzionali, amministrative e strutturali favorevoli alla crescita **che siano specifiche per paese e la titolarità sul campo delle riforme strutturali che presentano un interesse per l'Unione, in particolare attraverso le autorità locali e regionali e le parti sociali, sono strumenti appropriati** per conseguire tale sviluppo.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Per garantire la visibilità dei risultati delle riforme attuate in base alle richieste di ciascuno Stato membro, sono necessari il conseguimento e la comunicazione efficaci dei risultati del programma a livello dell'Unione nonché a livello nazionale e regionale. Ciò garantirebbe lo scambio di conoscenze, esperienze e migliori prassi, che è anche una delle finalità del programma.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 ter) *Si prevede che la domanda di sostegno a titolo del programma rimarrà elevata, il che significa che alcune richieste dovranno essere considerate prioritarie. Ove opportuno, dovrebbero essere privilegiate le richieste che mirano a trasferire la tassazione dal lavoro alla ricchezza e all'inquinamento, a promuovere politiche occupazionali e sociali più forti, e quindi l'inclusione sociale, a combattere la frode, l'evasione e l'elusione fiscali migliorando la trasparenza, a definire strategie per una reindustrializzazione innovativa e sostenibile, e a migliorare i sistemi di istruzione e formazione. Un'attenzione particolare dovrebbe essere prestata alle richieste di sostegno che presentano un elevato livello di supporto democratico e di coinvolgimento dei partner, e che hanno effetti di ricaduta su altri settori. Il programma dovrebbe essere complementare ad altri strumenti, al fine di evitare sovrapposizioni.*

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 quater) *Nel perseguire il rafforzamento della capacità degli Stati membri di preparare e attuare riforme strutturali che stimolino la crescita, il programma non dovrebbe rimpiazzare i finanziamenti a titolo dei bilanci nazionali degli Stati membri o sostituirsi ad essi, né essere utilizzato per coprire le spese correnti.*

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Il rafforzamento della coesione economica *e* sociale **con il potenziamento delle** riforme strutturali è fondamentale per **la** partecipazione all'Unione economica e monetaria. Ciò è particolarmente importante per gli Stati membri la cui moneta non è l'euro, ai fini dei preparativi per l'adesione alla zona euro.

Emendamento

(3) Il rafforzamento della coesione economica, sociale *e territoriale attraverso* riforme strutturali **da cui l'Unione tragga beneficio e che siano in linea con i suoi principi e valori** è fondamentale per **una** partecipazione **positiva** all'Unione economica e monetaria, **nonché per il rafforzamento della convergenza reale in seno a quest'ultima, garantendo la sua stabilità e prosperità a lungo termine.** Ciò è particolarmente importante per gli Stati membri la cui moneta non è **ancora** l'euro, ai fini dei preparativi per l'adesione alla zona euro.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) È pertanto opportuno sottolineare con riferimento all'obiettivo generale del programma – nell'ambito del contributo per rispondere alle sfide economiche e sociali – che il rafforzamento della coesione, della competitività, della produttività, della crescita sostenibile *e* della creazione di posti di lavoro potrebbe anche essere **finalizzato** alla preparazione della futura partecipazione alla zona euro degli Stati membri la cui moneta non è l'euro.

Emendamento

(4) È pertanto opportuno sottolineare con riferimento all'obiettivo generale del programma – nell'ambito del contributo per rispondere alle sfide economiche e sociali – che il rafforzamento della coesione **economica, sociale e territoriale**, della competitività, della produttività, della crescita sostenibile, della creazione di posti di lavoro **e dell'inclusione sociale, come anche la riduzione delle disparità tra Stati membri e tra regioni potrebbero** anche essere **finalizzati** alla preparazione della futura partecipazione alla zona euro degli Stati membri la cui moneta non è **ancora** l'euro.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) È altresì necessario indicare che azioni e attività del programma possono sostenere riforme volte ad aiutare gli Stati membri che desiderano adottare l'euro a prepararsi per l'adesione alla zona euro.

Emendamento

(5) ***Tenuto conto dell'esperienza positiva che l'Unione ha avuto con l'assistenza tecnica offerta ad altri paesi che hanno già adottato l'euro***, è altresì necessario indicare che azioni e attività del programma possono sostenere riforme volte ad aiutare gli Stati membri ***che hanno aderito all'Unione in una fase successiva e*** che desiderano adottare l'euro a prepararsi per l'adesione alla zona euro.

Emendamento 9

**Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Sette Stati membri, ossia Bulgaria, Repubblica ceca, Croazia, Ungheria, Polonia, Romania e Svezia, sono soggetti all'obbligo previsto dal trattato di prepararsi per l'adesione alla zona euro. Alcuni di essi hanno compiuto, negli ultimi anni, scarsi progressi in vista della realizzazione di questo obiettivo, rendendo il sostegno dell'Unione a favore di detta adesione sempre più importante. La Danimarca e il Regno Unito non hanno l'obbligo di aderire alla zona euro.

Emendamento 10

**Proposta di regolamento
Considerando 5 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(5 ter) Le autorità regionali e locali hanno un ruolo importante da svolgere nella riforma strutturale, in una misura che dipende dall'organizzazione costituzionale e amministrativa di ciascuno Stato membro. È pertanto opportuno prevedere un livello adeguato di partecipazione e di consultazione delle autorità regionali e locali in vista

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Per far fronte alla domanda crescente di sostegno da parte degli Stati membri e in considerazione della necessità di sostenere l'attuazione delle riforme strutturali negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, è opportuno aumentare la dotazione finanziaria del programma e fissarla a un livello sufficiente per permettere all'Unione di fornire un sostegno adeguato alle esigenze degli Stati membri richiedenti.

Emendamento

(6) Per far fronte alla domanda crescente di sostegno da parte degli Stati membri e in considerazione della necessità di sostenere l'attuazione delle riforme strutturali ***che presentano un interesse per l'Unione*** negli Stati membri la cui moneta non è ***ancora*** l'euro, è opportuno aumentare la dotazione finanziaria del programma ***ricorrendo allo strumento di flessibilità nel quadro del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013^{1 bis}*** e fissarla a un livello sufficiente per permettere all'Unione di fornire un sostegno adeguato alle esigenze degli Stati membri richiedenti. ***Tale incremento non dovrebbe incidere negativamente sulle altre priorità della politica di coesione. Inoltre, gli Stati membri non dovrebbero essere obbligati a trasferire le loro dotazioni nazionali e regionali a titolo dei Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE) per colmare il deficit di finanziamento del programma.***

^{1 bis} ***Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).***

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Al fine di consentire ***una*** rapida

Emendamento

(7) Al fine di consentire ***la*** rapida

prestazione *del* sostegno, la Commissione dovrebbe essere in grado di utilizzare una parte della dotazione finanziaria per coprire anche i costi delle attività accessorie al programma, quali le spese relative al controllo di qualità *e* al monitoraggio di progetti concreti sul terreno.

prestazione *di un* sostegno *di qualità*, la Commissione dovrebbe essere in grado di utilizzare una parte della dotazione finanziaria per coprire anche i costi delle attività accessorie al programma, quali le spese relative al controllo di qualità, al monitoraggio *e alla valutazione* di progetti concreti sul terreno. *Dette spese dovrebbero essere proporzionate al valore globale della spesa a titolo dei progetti di sostegno.*

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Al fine di garantire un'agevole comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio dell'attuazione del programma, è opportuno specificare il periodo in cui la Commissione dovrà fornire relazioni annuali di monitoraggio.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (UE) n. 2017/825 Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

L'obiettivo generale del programma è contribuire alle riforme istituzionali, amministrative e strutturali favorevoli alla crescita negli Stati membri fornendo sostegno alle autorità *nazionali* per l'attuazione di misure volte a riformare e a rafforzare le istituzioni, la governance, l'amministrazione pubblica, e l'economia e i settori sociali in risposta a sfide economiche e sociali, onde promuovere la coesione, la competitività, la produttività, la crescita sostenibile, la creazione di posti di lavoro *e* gli investimenti, anche in preparazione dell'adesione alla zona euro,

L'obiettivo generale del programma è contribuire alle riforme istituzionali, amministrative e strutturali favorevoli alla crescita negli Stati membri fornendo sostegno alle autorità *degli Stati membri, comprese se del caso le autorità regionali e locali*, per l'attuazione di misure volte a riformare e a rafforzare le istituzioni, la governance, l'amministrazione pubblica, e l'economia e i settori sociali in risposta a sfide economiche e sociali, onde promuovere la coesione *economica, sociale e territoriale*, la competitività, la produttività, la crescita sostenibile, la

in particolare nell'ambito dei processi di governance economica, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente, efficace e trasparente dei fondi dell'Unione.

creazione di posti di lavoro, ***l'inclusione sociale, la lotta all'evasione fiscale e alla povertà, gli investimenti e la convergenza reale in seno all'Unione***, anche in preparazione dell'adesione alla zona euro, in particolare nell'ambito dei processi di governance economica, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente, efficace e trasparente dei fondi dell'Unione.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2017/825

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis) all'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera d bis):

"d bis) sostenere la partecipazione e la consultazione delle autorità regionali e locali nella preparazione e nell'attuazione delle misure di riforma strutturale, proporzionalmente alle competenze e alle responsabilità di dette autorità regionali e locali nell'ambito della struttura costituzionale e amministrativa di ciascuno Stato membro."

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Regolamento (UE) n. 2017/825

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

"1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma è fissata a 222 800 000 EUR a prezzi correnti.";

"1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma è fissata a 222 800 000 EUR a prezzi correnti, ***di cui 80 000 000 EUR sono forniti dallo strumento di flessibilità previsto dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio*** *.";

** Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).*

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2017/825

Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo in vigore

2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di monitoraggio annuale sull'attuazione del programma. Tale relazione comprende informazioni su:

Emendamento

3 bis) all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"2. Dal 2018 fino al 2021 compreso la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di monitoraggio annuale sull'attuazione del programma. Tale relazione comprende informazioni su:"

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2017/825

Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter) all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, è aggiunta la seguente lettera d bis):

"d bis) l'esito dei controlli di qualità e del monitoraggio dei progetti di sostegno sul terreno; "